

**ACCORDO DI PROGRAMMA TRIENNALE COME DA INTESA 2025/2027 IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2 DELL'INTESA PREVISTA DALL'ARTICOLO 47 DEL D.M.
23 DICEMBRE 2024 rep. 463**

ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

VISTI

- L'Intesa sancita il 18 dicembre 2024 Rep. 249/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome (d'ora innanzi Intesa) che definisce finalità e obiettivi per l'attuazione dell'articolo 47 del D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463. ed in particolare l'articolo 2, comma 2 dell'Intesa in parola di cui il presente Accordo costituisce parte allegata, nonché l'articolo 3 della stessa;
- Le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome alla Direzione generale Spettacolo del MiC, trasmesse entro la data indicata dall'articolo 2, comma 3 dell'Intesa, ovvero entro il 31 dicembre 2024, con cui le stesse esprimono, nella forma di una manifestazione di interesse, la propria intenzione a sottoscrivere il presente schema di Accordo di programma per il triennio 2025/2027;
- La comunicazione della Direzione generale Spettacolo del MiC del 21 marzo 2025 n. prot. 3010 relativa allo stanziamento complessivo previsionale per l'esercizio corrente di riferimento della quota Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo (FNSV) da destinare alle residenze, come previsto dall'articolo 4, comma 1 dell'Intesa;
- Le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome alla Direzione generale Spettacolo del MiC, previste nei termini e nei contenuti dall'articolo 4, commi 2 e 3, dell'Intesa;
- La tabella definitiva di ripartizione delle quote MIC/Regioni e Province autonome, annualità 2025, trasmessa dal Coordinamento tecnico della Commissione Cultura in data 27 giugno 2025 ai referenti delle Regioni e Province Autonome aderenti all'Intesa;
- La tempistica e la modalità di ripartizione dello stanziamento relativo al primo anno dell'Intesa triennale 2025/2027 e ai successivi anni del triennio;
- La pianificazione delle attività propedeutiche alla stipula degli Accordi relativi al primo anno dell'Intesa e agli anni successivi del triennio, come indicato dall'articolo 4 dell'Intesa;
- La quota del FNSV per l'annualità 2025 destinata all'attuazione dell'art. 47 "Residenze", pari ad euro 2.650.000,00 (duemilioniseicentocinquantamila/00), come da D.M. 4 aprile 2025, rep. n. 112 registrato dalla Corte dei Conti il 16 aprile 2025 al n.1238;
- Il Decreto Direttoriale del 30 giugno 2025 rep. n.748, con il quale sono state assegnate le risorse del MiC dedicate alle Residenze per l'annualità 2025;

CONSIDERATO CHE

Il presente schema di Accordo di programma disciplina regole e modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2025/2027 secondo quanto previsto dall'Intesa del 18 dicembre 2024 Rep. 249/CSR e che pertanto gli Accordi con le singole Regioni e Province autonome da sottoscrivere nella prima annualità del triennio con validità triennale, devono ad esso uniformarsi;

Nelle successive annualità del triennio le Regioni aderenti all’Intesa e la Direzione generale Spettacolo del MiC adottano i rispettivi provvedimenti amministrativi sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 2 dell’Intesa;

Eventuali modifiche al presente Accordo, con valenza non determinante rispetto ai contenuti dell’Intesa, saranno oggetto di preventivo accordo da parte delle Regioni e delle Province autonome aderenti all’Intesa.

TRA

La **Direzione generale Spettacolo** del MiC, qui di seguito MiC/DGS, con sede in Roma Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a, 00185, C.F. 97804160584 nella persona del Direttore Generale Dott. Antonio Parente

E

La **Regione Emilia Romagna** d’ora in avanti Regione, aderente all’Intesa sancita tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativamente al triennio 2025/2027 con la manifestazione di del 23 dicembre 2024 prot. MiC n. 9532 e con la successiva lettera di adesione prot. 7/04/2025. 0348940.U, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro 52, cap. 40127, C.F. 80062590379 nella persona del Responsabile del Settore Attività culturali, Economia della Cultura, Giovani dott. Gianni Cottafavi di seguito denominate “Le Parti”.

Art. 1 Oggetto e durata

1. Il presente Accordo di programma (di seguito “Accordo”) è sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole e modalità di gestione dei progetti di “Centro di Residenza” e di “Residenze per Artisti nei territori” (di seguito per brevità “Residenze”) che avranno luogo nel triennio 2025/2027, ai sensi di quanto disposto dall’Intesa e per definire gli importi del cofinanziamento tra il MiC/DGS e le Regioni e le Province autonome aderenti alla stessa per la prima annualità.

2. Per ciascuno degli anni successivi 2026 e 2027 le Regioni e le Province autonome aderenti all’Intesa ed il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell’esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza annualità del triennio.

3. Le Regioni e le Province autonome individuano le residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo. Le selezioni sono effettuate sulla base di quanto indicato dall’Intesa e dei requisiti, delle caratteristiche, dei criteri e dei parametri contenuti nelle Linee guida indicate al presente Accordo (all.to A).

4. I “Centri di Residenza” come definiti al comma 3 dell’articolo 6 dell’Intesa, fermo restando quanto indicato nelle linee guida indicate al presente Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2022/2024, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell’articolo 2 dell’Intesa.

5. Ciascuna Regione, fermo restando quanto indicato nelle linee guida indicate al presente Accordo, può individuare un numero di “Residenze per artisti nei territori” così come definite nell’art. 6, comma 2 dell’Intesa, sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione:

- a. n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti
- b. n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti
- c. n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

6. Le Province di Trento e Bolzano possono individuare un “Centro di Residenza” su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo, assume il ruolo di capofila nei confronti della MiC/DGS.

7. Il presente Accordo ha durata triennale è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione tra il MiC/DGS e la singola Regione o Provincia autonoma aderente.

Art. 2 Gestione del triennio e delle singole annualità, gestione dei bilanci annuali ed erogazione dei contributi

1. Il MiC/DGS e la Regione/Provincia autonoma aderente, sottoscrivono il presente Accordo sulla base di quanto disposto dall’Intesa.

2. Il cofinanziamento per l’anno 2025 è così stabilito: per parte del **MiC/DGS euro 278.100,00** e per parte della **Regione Emilia Romagna euro 312.000,00**.

3. Nelle due annualità successive del triennio la Regione/Provincia autonoma aderente e il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa nell’esercizio di riferimento sulla base di quanto definito dal comma 2 dell’articolo 2 dell’Intesa.

4. I bilanci preventivi e consuntivi di attività da parte della Regione/Provincia autonoma aderente dovranno essere redatti e trasmessi al MiC/DGS secondo schemi uniformi di bilancio; dovranno inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente al progetto ed evidenziare il relativo deficit.

In relazione al cofinanziamento i costi evidenziati nella rendicontazione dovranno essere imputabili ad attività realizzate nell’anno solare di riferimento. Eccezionalmente per il solo anno 2025, considerate le esigenze rappresentate dalla Regioni e Province Autonome, le attività potranno essere concluse al massimo entro il primo trimestre 2026 e i costi a rendiconto dovranno essere riferiti ad attività realizzate entro detto termine.

5. Come definito dall’articolo 5, comma 7 dell’Intesa la Regione/Provincia autonoma potrà prevedere ulteriori risorse di natura pubblica e di natura privatistica. Tali risorse hanno carattere aggiuntivo e non incidono nel rapporto di cofinanziamento tra Stato e Regione/Provincia Autonoma.

6. Il cofinanziamento previsto a sostegno delle Residenze coprirà fino al massimo del deficit esposto nel bilancio di progetto presentato dai titolari di residenza assegnatari di contributo da parte della Regione/Provincia autonoma. Tale deficit non potrà superare l’80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento dovrà essere garantito dal beneficiario, titolare di residenza con risorse proprie o derivanti da altre risorse private o pubbliche.

7. L’erogazione del cofinanziamento del MiC/DGS alla Regione è disposta secondo i seguenti termini e modalità:

a) anticipazione non superiore all’80 per cento della quota di cofinanziamento della MiC/DGS, previa trasmissione della richiesta da parte della Regione/Provincia autonoma contenente l’elenco dei soggetti e

dei progetti selezionati ad esito delle procedure pubbliche adottate, comprensivi dei rispettivi bilanci preventivi;

b) saldo a conclusione dei progetti, previa richiesta da parte della Regione/Provincia autonoma contenente la relazione e il bilancio consuntivo di sintesi sulle attività svolte nei progetti selezionati, con allegate le relazioni e i bilanci consuntivi delle singole residenze;

c) Il MiC/DGS trasferisce la propria quota di cofinanziamento mediante ordinativi di pagamento e accreditamento sui conti di Tesoreria della Regione/Provincia autonoma;

8. La Regione/Provincia autonoma aderente concorre al cofinanziamento con le risorse definite annualmente secondo quanto disposto dagli articoli 4 e 5 dell'Intesa.

Art. 3 - Flussi informativi e monitoraggio

1. Il MiC/DGS e le Regioni/Province Autonome aderenti all'Intesa concordano annualmente, all'interno dello stanziamento di risorse del Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo (FNSV) destinate in favore delle attività di cui all'articolo 47 "Residenze" D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463, la quota da finalizzare ad attività di coordinamento nazionale (monitoraggio, promozione e comunicazione, incontri, ecc.), sulla base di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4 dell'Intesa. Eventuali economie del cofinanziamento Stato, Regioni e Province Autonome, potranno essere destinate ad incrementare tali attività;

2. Le attività svolte saranno oggetto di report e monitoraggio in itinere ed ex post secondo modalità definite tra le Regioni/Province autonome aderenti all'Intesa ed il MIC/DGS, che potrà coinvolgere nei flussi informativi anche le competenti Commissioni consultive dello spettacolo dal vivo.

3. Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad acquisire dai titolari delle residenze dati informativi utili ad ogni forma di monitoraggio

Art. 4 – Riduzioni e revoca

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 2, commi 2 e 3, e l'obbligo di rendicontazione da parte dei titolari di residenze dell'importo complessivo del progetto approvato e finanziato, l'entità del cofinanziamento è proporzionalmente ridotta nel caso in cui il bilancio consuntivo di attività del singolo progetto di residenza trasmesso dalla Regione/Provincia autonoma presenti, per l'annualità di riferimento, uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 20 per cento. La riduzione sarà operata in sede di saldo per la percentuale eccedente il 20 per cento rispetto all'importo di cofinanziamento del bilancio del progetto che ha registrato la variazione.

2. Nel caso in cui il bilancio consuntivo di un singolo progetto di residenza trasmesso dalla Regione/Provincia autonoma presenti, per l'annualità di riferimento, uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 50 per cento, il relativo cofinanziamento sarà revocato.

3. Il MiC/DGS, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme a quanto previsto dall'Intesa, dal presente Accordo e dalle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sosponderà la liquidazione del saldo.

4. Nel caso di riduzione o revoca del cofinanziamento di cui ai commi 1 e 2, da parte della Regione/Provincia autonoma, il MiC/DSG, con provvedimento del Direttore Generale, procederà alla rideterminazione della propria quota.

Art. 5 - Comunicazione

1. Le parti concordano che in tutti i materiali di comunicazione e promozione, on line e cartacei, sarà riportato il logo delle Residenze Artistiche di cui al portale www.residenzeartistiche.it, del MIC/DGS insieme a quello della Regione/Provincia autonoma, completi di lettering.

Art. 6 - Clausola di salvaguardia

1. L'erogazione delle risorse del MiC/DGS e della Regione/Provincia autonoma per gli anni di vigenza del presente Accordo è subordinata alla conferma dell'effettiva disponibilità nei rispettivi stanziamenti annuali.

Art. 7 - Aggiornamento o modifica dell'Accordo

1. Qualsiasi modifica del presente Accordo, con valenza non determinante rispetto ai contenuti dell'Intesa, dovrà essere regolata da un apposito atto siglato dalle Parti stesse ed oggetto, comunque, di preventivo accordo da parte delle Regioni e delle Province autonome aderenti all'Intesa stessa.

Art. 8 – Risoluzione delle controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione del presente Accordo.

2. In caso contrario la risoluzione delle controversie è regolata dal Foro competente.

Letto, approvato e sottoscritto, composto da n. 5 pagine e n. 4 allegati che sono parte integrante del presente Accordo.

MIC

Direzione generale Spettacolo
Servizio I
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Parente

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Settore Attività culturali, Economia
della Cultura, Giovani
IL RESPONSABILE
Dott. Gianni Cottafavi

Allegati

- A. Linee guida come allegate all'Intesa 2025-27
- B. Tabella del cofinanziamento Stato/Regioni 2025
- C. Progetto triennale presentato dalla Regione Emilia Romagna contenente l'indicazione di massima dell'impegno finanziario per ogni annualità del triennio 2025-2027
- D. Schema di bilancio preventivo/consuntivo

Allegato A

LINEE GUIDA

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE

Nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste per le candidature come di seguito indicato, i soggetti potranno presentare domanda sia come componenti di un Raggruppamento per il Centro di Residenza, sia singolarmente per Residenze per Artisti nei territori.

Ogni soggetto, in forma singola o come componente di un Raggruppamento, potrà presentare domanda in una sola Regione\Provincia Autonoma.

Si intende che l'esito della selezione potrà prevedere, in caso positivo, una sola assegnazione come Centro di Residenza, se parte di un Raggruppamento, o come Residenze per Artisti nei territori.

CENTRI DI RESIDENZA

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I soggetti dello spettacolo che intendono presentare un progetto come Centro di residenza (di seguito CdR) devono rispettare quanto di seguito elencato.

1. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili

I CdR devono essere costituiti da Raggruppamenti di soggetti professionali.

Per "Raggruppamento" si intende l'aggregazione di organismi costituiti in R.T.O. (Raggruppamento Temporaneo di Organismi) o A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa) o A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) o in Consorzio. L'atto che istituisce il Raggruppamento dovrà avere durata almeno triennale, definire ruoli, funzioni e oneri dei soggetti componenti, e dovrà essere presentato entro i primi trenta giorni successivi alla comunicazione dell'esito della selezione. Il raggruppamento deve essere composto da un minimo di due soggetti fino ad un massimo di cinque soggetti. Sono esclusi i raggruppamenti formati da singole persone.

In sede di presentazione della domanda i soggetti che costituiscono il Raggruppamento, qualora non fossero già costituiti, devono presentare una dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento, che specifichi i ruoli, le funzioni e gli oneri, a conferire un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario da indicare nell'atto di candidatura, che si rapporterà con le Regioni, le Province autonome e il MiC in nome e per conto proprio e dei mandanti. In questo caso il progetto dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti. Il rapporto tra la Regione/Provincia Autonoma e il Raggruppamento potrà essere regolato da una specifica convenzione e/o specifici accordi sottoscritti.

I soggetti che costituiscono il Raggruppamento, comunque costituiti sul piano giuridico, devono essere dotati di uno Statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale.

2. Affidabilità e solidità economica

La somma dei costi o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, dei bilanci dei soggetti che compongono il Raggruppamento deve essere stato nel 2024 o nell'ultimo bilancio approvato maggiore o uguale a euro 500.000,00.

In caso di assegnazione del contributo, il raggruppamento dovrà adottare un sistema di tracciabilità tale da garantire la riconducibilità delle spese alle attività del CdR. Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato dal CdR deve prevedere un totale di costi non inferiore a 175.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2025/2027.

3. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.

I soggetti che compongono il Raggruppamento devono attestare di:

- essere in regola con gli obblighi di legge concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
- avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS o altra documentazione equivalente;
- essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi.

4. Comprovata esperienza nell'organizzazione di attività di residenza.

Ciascun soggetto del Raggruppamento deve dimostrare un'esperienza almeno triennale maturata nell'arco dell'ultimo decennio nell'organizzazione di attività di residenza.

5. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi del CdR

Il soggetto richiedente deve disporre di almeno una sede operativa nel territorio della Regione o Provincia autonoma nella quale si intende svolgere l'attività. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, per il periodo di svolgimento del progetto nel triennio 2025/2027, la consistenza temporale della disponibilità con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.

Il proponente deve inoltre dimostrare di avere la gestione diretta o la disponibilità documentata, oppure deve presentare documentazione attestante che, qualora risulterà aggiudicatario, avrà la disponibilità di:

- uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo. La stessa disponibilità deve essere assicurata per ciascun anno del triennio di vigenza del progetto;

- spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
- foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.

Il requisito della disponibilità degli spazi non si applica *ex ante* nel caso in cui l'Amministrazione regionale o l'ente locale metta a disposizione gli spazi a seguito della selezione dei progetti.

Il requisito degli spazi si intende cumulativo e deve essere assicurato da almeno uno dei componenti del Raggruppamento o cumulativamente dalla totalità dei componenti.

6. Struttura organizzativa del CdR

Il CdR deve disporre di una struttura organizzativa che garantisca la presenza continuativa di almeno tre figure aventi la seguente esperienza, risultante dal curriculum professionale:

- una figura impiegata nel ruolo amministrativo/organizzativo con un'esperienza lavorativa almeno triennale anche non continuativa;
- una figura impiegata nel ruolo tecnico con un'esperienza lavorativa almeno triennale anche non continuativa;
- una o più figure impiegate nel ruolo artistico con un'esperienza lavorativa almeno quinquennale.

Il CdR deve garantire tutor qualificati all'interno della struttura organizzativa o reperiti *ad hoc* con funzione di accompagnamento agli artisti in residenza.

Esperienze superiori a quelle precedentemente stabilite potranno essere valorizzate nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti.

7. Attività di residenza

I requisiti minimi al fine dell'eventuale riconoscimento quale CdR sono i seguenti:

- a) in ciascun anno del triennio il CdR deve accogliere in residenza non meno di otto diversi artisti o compagini, dei/delle quali almeno due devono essere individuati con le caratteristiche di cui al punto e);
- b) ogni soggetto ospitato, che sia singolo o una compagine, deve effettuare un periodo di residenza non inferiore dieci giorni, anche non consecutivi, per annualità; fanno eccezione le residenze di esclusivo genere musicale per le quali deve essere garantita una durata minima di 5 giorni;
- c) il CdR deve effettuare un numero minimo di 120 giornate di residenza, anche non consecutive, per ogni annualità;
- d) oltre alla disponibilità gratuita per gli artisti in residenza dell'alloggio e degli spazi attrezzati, il Centro selezionato dovrà assicurare un compenso economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti.

Prima dell'inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati avente ad oggetto gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività;

e) il Centro dovrà assicurare la valorizzazione degli artisti agli inizi del loro percorso, che non abbiano al proprio attivo esperienze significative di presentazione personale del proprio lavoro in forma pubblica e non siano già scritturati da parte del titolare, attraverso la realizzazione di residenze “trampolino”.

Volumi di attività superiori a quelli precedentemente stabiliti potranno essere valorizzati nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti.

8. Struttura del bilancio del progetto di Centro di Residenza

Il bilancio annuale del progetto di Centro di Residenza deve rispettare la seguente struttura:

- a) quota destinata alla residenza degli artisti comprendente attività di tutoraggio e formazione, compensi e retribuzioni, assicurazioni e ospitalità: costi tecnico organizzativo minimo 65%. Compensi e retribuzioni agli artisti in residenza: minimo 20% dei costi totali di progetto.
- b) azioni sul territorio coerenti con il progetto di residenza, promozione e comunicazione: massimo 25%
- c) costi generali: massimo 25%.

9. Esclusioni e condizioni relative al partenariato

Non possono far parte di Raggruppamenti che intendono presentare progetti di CdR, ai sensi dell’art. 6 comma 3 dell’Intesa, i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza, fatta salva la possibilità di questi di collaborare con i CdR in qualità di partner associati senza percepire alcun compenso per la collaborazione svolta; tale collaborazione dovrà essere finalizzata allo sviluppo del progetto, in coerenza con i suoi obiettivi, attraverso risorse proprie o servizi. Il bilancio di progetto dovrà comprovare l’assenza di qualsiasi trasferimento a favore dei citati soggetti.

Ai partenariati di cui sopra possono essere assegnati punteggi premianti in sede di valutazione con le modalità autonomamente assunte da ciascuna Regione o Provincia Autonoma.

CRITERI DI VALUTAZIONE

<i>Elementi di valutazione del soggetto/i</i>	<i>Punteggi - valori</i>
Profilo qualitativo dei soggetti coinvolti nel Raggruppamento (comprovata capacità di svolgere attività di interesse interregionale, nazionale e internazionale) da curriculum	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Profilo qualitativo dei partner associati (vedi punto 9)	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima

Elementi di valutazione del progetto	Punteggi - valori
Coerenza, articolazione e tipologia delle azioni previste dal progetto di residenza	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Profilo qualitativo delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Profilo qualitativo delle competenze dei tutor riconosciute in ambito nazionale ed internazionale in riferimento ai progetti presentati	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Tipologia di azioni di tutoraggio e di curatela nei confronti dei progetti artistici	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Valorizzazione degli artisti agli inizi del loro percorso attraverso la realizzazione di almeno due residenze “trampolino”	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Coerenza delle modalità di selezione degli artisti (inviti alla candidatura, bando della residenza, candidatura spontanea, scelta diretta del curatore) rispetto al percorso di tutoraggio e curatela	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Incidenza dei compensi degli artisti ospitati in residenza rispetto ai costi complessivi del progetto, oltre il minimo del 20%	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Qualità delle azioni di coinvolgimento delle comunità dei territori previste dal progetto	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Collaborazioni previste dal progetto con operatori e istituzioni del sistema culturale e di altri settori (a titolo esemplificativo e non esaustivo, settore educativo, sociale, sanitario, imprenditoriale, artigianale...	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima

Capacità di sviluppare azioni con altri progetti di residenza e di sviluppare partenariati e reti progettuali per l'inserimento e l'accompagnamento degli artisti o delle compagnie in residenza nel contesto del sistema regionale, e nazionale e internazionale dello spettacolo	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Caratteristiche degli spazi a disposizione	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima

RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ'

I soggetti dello spettacolo che intendono presentare progetti di Residenze per artisti nei territori, devono rispettare quanto di seguito elencato.
1. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili I progetti devono essere presentati da soggetti comunque costituiti sul piano giuridico, dotati di uno Statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale.
2. Affidabilità e solidità economica La somma dei costi o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, derivante dal bilancio annuale, deve essere stato nel 2024 o nell'ultimo bilancio approvato maggiore o uguale a euro 100.000,00. Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato deve prevedere un totale di costi non inferiore a 35.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2025/2027.
3. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Il soggetto proponente deve attestare di: <ul style="list-style-type: none">• essere in regola con gli obblighi di legge concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;• avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS o altra documentazione equivalente;• essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi.

4. Comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo

Il soggetto proponente deve dimostrare di possedere un'esperienza almeno triennale di svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell'ambito dell'attività di residenza.

La documentazione dovrà dimostrare la sua piena titolarità dell'organizzazione delle attività e la sua piena responsabilità e titolarità nella gestione economico-finanziaria.

5. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi

Il soggetto proponente deve disporre di almeno una sede operativa nel territorio della regione o provincia autonoma nella quale si intende svolgere l'attività. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, la consistenza temporale della disponibilità, almeno per la durata del progetto, con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.

Il soggetto proponente deve inoltre dimostrare di avere in dotazione la gestione diretta o con disponibilità documentata, oppure deve presentare documentazione attestante che, qualora risulterà aggiudicatario, avrà la disponibilità di:

- uno spazio attrezzato con relativa agibilità, ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo, per il periodo di durata della residenza e in coerenza con le caratteristiche del progetto;
- spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
- foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.

Il requisito della disponibilità degli spazi non si applica *ex ante* nel caso in cui l'Amministrazione regionale o l'ente locale metta a disposizione gli spazi a seguito della selezione dei progetti.

6. Struttura organizzativa

Il soggetto proponente deve disporre per tutta la durata del progetto di una struttura organizzativa consolidata che preveda la presenza di almeno tre figure:

amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico.

Deve essere garantita la presenza di un tutor qualificato all'interno della struttura organizzativa o reperito *ad hoc* con funzione di accompagnamento agli artisti in residenza.

Esperienze superiori a quelle precedentemente stabilite potranno essere valorizzate nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti.

7. Attività di residenza

I requisiti minimi per svolgere progetti di "Residenze per Artisti nei Territori" sono i seguenti:

- a) il progetto di residenza deve prevedere l'ospitalità di almeno tre artisti diversi, singoli o compagini per annualità;
- b) ogni soggetto ospitato, che sia singolo o composto da più persone, deve effettuare un periodo di residenza non inferiore a dieci giorni ciascuno, anche non consecutivi, per annualità; fanno

eccezione le residenze di esclusivo genere musicale per le quali deve essere garantita una durata minima di 5 giorni;

c) devono essere garantite un numero minimo di 45 giornate di residenza, anche non consecutive, per ogni annualità;

d) oltre alla disponibilità gratuita per gli artisti in residenza dell'alloggio e degli spazi attrezzati, il soggetto selezionato dovrà assicurare un compenso economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti. Prima dell'inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati avente ad oggetto gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività.

Volumi di attività superiori a quelli precedentemente stabiliti potranno essere valorizzati nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti.

8. Struttura del bilancio del progetto di Residenza per gli artisti nei territori

Il bilancio annuale del progetto di Residenza per gli artisti nei territori deve rispettare la seguente struttura:

- a) quota destinata alla residenza degli artisti comprendente attività di tutoraggio e formazione, compensi e retribuzioni, assicurazioni e ospitalità: costi tecnico organizzativo minimo 65%. compensi e retribuzioni agli artisti in residenza: minimo 20% dei costi totali di progetto.
- b) azioni sul territorio coerenti con il progetto di residenza, promozione e comunicazione: massimo 25%
- c) costi generali: massimo 25%

9. Soggetti non ammissibili

Non possono presentare progetti autonomi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 dell'Intesa, i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Elementi di valutazione del soggetto	Punteggi - valori
Profilo qualitativo del soggetto proponente (da curriculum)	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Elementi di valutazione del progetto	Punteggi - valori
Coerenza, articolazione e tipologia delle azioni previste dal progetto di residenza	Valutazione scarsa Valutazione discreta

	Valutazione buona Valutazione ottima
Profilo qualitativo delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Profilo qualitativo delle competenze dei tutor	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Tipologia di azioni svolte dai tutor e di azioni di curatela nei confronti dei progetti artistici	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Modalità di selezione degli artisti attraverso inviti alla candidatura, bando della residenza, candidatura spontanea, scelta diretta del curatore	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Incidenza dei compensi degli artisti ospitati in residenza rispetto ai costi complessivi del progetto, oltre il minimo del 20%	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Caratteristiche degli spazi a disposizione	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Qualità delle azioni di coinvolgimento delle comunità dei territori previste dal progetto	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Capacità di sviluppare azioni con altri progetti di residenza e di sviluppare partenariati e reti progettuali per l'inserimento e l'accompagnamento degli artisti o delle compagnie in residenza nel contesto del sistema regionale, nazionale e internazionale dello spettacolo	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Collaborazioni previste dal progetto con operatori e istituzioni del sistema culturale e	Valutazione scarsa Valutazione discreta

di altri settori (a titolo esemplificativo e non esaustivo, settore educativo, sociale, sanitario, imprenditoriale, artigianale,...)	Valutazione buona Valutazione ottima
--	---

RESIDENZE ARTISTICHE 2025

RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO STATO – REGIONI / PROVINCE AUTONOME

	CONTRIBUTO REGIONE/P.A.	CONTRIBUTO MiC
ABRUZZO	91.350,00	54.400,00
BASILICATA	50.000,00	29.800,00
CALABRIA	290.000,00	162.600,00
CAMPANIA	100.000,00	134.000,00
EMILIA ROMAGNA	312.000,00	278.100,00
FRIULI VENEZIA GIULIA	300.000,00	236.100,00
LAZIO	105.000,00	64.200,00
LIGURIA	80.000,00	72.300,00
LOMBARDIA	122.000,00	137.000,00
MARCHE	85.000,00	86.600,00
MOLISE	60.000,00	14.800,00
PIEMONTE	235.000,00	203.300,00
PUGLIA monitoraggio	200.000,00 26.500,00	178.700,00
SICILIA	270.000,00	157.900,00
SARDEGNA	100.000,00	59.600,00
TOSCANA	500.000,00	372.300,00
TRENTO E BOLZANO	124.000,00	166.200,00
UMBRIA	120.000,00	141.600,00
VDA	40.000,00	10.000,00
VENETO	76.000,00	64.000,00
TOTALE	3.260.350,00	2.650.000,00



sedi idonee, consolidate collaborazioni e reti di relazioni e le ulteriori caratteristiche organizzative e progettuali individuate dalle linee guida allegate all'Intesa medesima.

L'occasione è gradita per porgere un cordiale saluto.

Gianni Cottafavi
(Documento firmato digitalmente)

Allegato D

TIPOLOGIA PROGETTO		RESIDENZA PER ARTISTI NEI TERRITORI	CENTRO DI RESIDENZA				
SOGGETTO							
	COSTI	TOTALE					
A) QUOTA DESTINATA ALLA RESIDENZA DEGLI ARTISTI (minimo 65%)	COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE	€ -					
	COMPENSI E RETRIBUZIONI AGLI ARTISTI IN RESIDENZA (minimo 20% costo totale di progetto)	€ -					
	COSTI DI OSPITALITA'	€ -					
	COSTI TECNICO-ORGANIZZATIVI	€ -					
B) QUOTA DESTINATA ALLE AZIONI SUL TERRITORIO COERENTI CON IL PROGETTO DI RESIDENZA, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE (massimo 25%)	COSTI PER ATTIVITA' SUL TERRITORIO COERENTI CON IL PROGETTO DI RESIDENZA	€ -					
	COSTI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	€ -					
C) QUOTA DESTINATA ALLE SPESE GENERALI (massimo 25%)	COSTI DI GESTIONE E TECNICO-AMMINISTRATIVI	€ -					
TOTALI		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

TOTALE COSTI/SPESE								
PROSPETTO RIASSUNTIVO								
TOTALE COSTI SEZIONE A)		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE COSTI SEZIONE B)		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE COSTI SEZIONE C)		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE COSTI		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
PROSPETTO RIEPILOGATIVO								
		Residenze per Artisti nei territori	Centro di Residenza					
TOTALE COSTI COMPLESSIVI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RICAVI RIFERITE ALLE ATTIVITA' DI RESIDENZA (Incassi della programmazione, eventuali contributi diversi da quelli del MiC e Regioni/Province Autonome, sponsorizzazioni o risorse proprie destinate al progetto artisti nei territori, ecc.)								
DEFICIT FRA COSTI PROGETTO ED ENTRATE COMPLESSIVE (MASSIMO 80% DEI COSTI COMPLESSIVI DEL PROGETTO)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale deficit Centro di residenza	€ 0,00						
	Cofinanziamento MiC	€ 0,00						
	Cofinanziamento Regione	€ 0,00						
	Totale deficit Artisti nei territori	€ 0,00						
	Cofinanziamento MiC	€ 0,00						
	Cofinanziamento Regione	€ 0,00						